

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

(consiglio di amministrazione del 29.05.2023)

Cogeide S.p.A. non è una società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), bensì una società a partecipazione pubblica non di controllo.

Per quanto sopra non è tenuta a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit.

Ciò nonostante, su richiesta di alcuni soci, ha deciso di procedere comunque alla stesura di detto documento includendo:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché

le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 29.05.2023 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti*

od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni?” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;*
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici;
- analisi margini di bilancio;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente ed i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati:

- QUOZIENTE DI TESORERIA misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo;
- QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri;
- QUOZIENTE DI DISPONIBILITA’ misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e con smobilizzo di magazzino;
- ELASTICITA’ DEGLI IMPIEGHI permette di definire la composizione degli impieghi, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall’azienda e del grado di flessibilità della

struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato;

- QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato può indicare un eccesso di indebitamento aziendale;
- QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine;
- LEVERAGE misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito;
- ROE (RETURN ON EQUITY) offre una misurazione sintetica dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio;
- ROI (RETURN ON INVESTMENT) offre una misurazione sintetica dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria;
- ROS (RETURN ON SALES) misura l'efficienza operativa della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite;
- ROTAZIONE DEI DEBITI misura in giorni la dilazione commerciale media ricevuta dai fornitori;
- ROTAZIONE DEI CREDITI misura in giorni la dilazione commerciale media offerta ai clienti;
- RENDIMENTO DEL PERSONALE misura il rapporto tra ricavi netti e il costo del personale;
- ROD (RETURN ON DEBT) misura la remunerazione in % dei finanziamenti esterni, espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 6m
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]”

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 29.05.2023, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del

rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Cogeide S.p.A. (di seguito anche la Società) gestisce il servizio idrico integrato nei comuni di Arzago D'Adda, Bariano, Brignano Gera D'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Misano Gera D'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio per effetto delle sentenze del TAR Lombardia sez. Brescia n. 242/2014 e del Consiglio di Stato n. 5236/2016 (e come successivamente confermato nel 2017 dall'Ufficio d'Ambito di Bergamo), che hanno sancito la prosecuzione della gestione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione nei suddetti Comuni sino alle rispettive scadenze convenzionali, come riportato nel prospetto riepilogativo sottostante.

		ACQ	FOGN	DEP
		Scadenza	cadenza	Scadenza
1	Arzago D'Adda	31/12/2021	31/12/2031	31/12/2030
2	Bariano	31/12/2020	31/12/2034	31/12/2030
3	Brignano Gera d'Adda	31/12/2021	31/12/2031	31/12/2030
4	Calvenzano	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2030
5	Canonica d'Adda	31/12/2019	31/12/2031	31/12/2030
6	Caravaggio	31/12/2028	31/08/2031	31/12/2030
7	Casirate d'Adda	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2030
8	Cassano d'Adda (MI)			31/12/2030
9	Castel Rozzone		in attesa di trasferimento	31/12/2030
10	Fara Gera d'Adda	31/12/2019	31/12/2031	31/12/2030
11	Fornovo San Giovanni	31/10/2020	31/12/2031	31/12/2030
12	Misano Gera D'Adda	31/12/2021	31/12/2031	31/12/2030
13	Morengo	31/12/2021	31/12/2031	31/12/2030
14	Mozzanica	31/07/2020	31/12/2031	31/12/2030
15	Pagazzano	31/01/2023	31/12/2031	31/12/2030
16	Pontirolo Nuovo	31/01/2031	31/01/2031	31/12/2030
17	Treviglio	31/12/2031	31/12/031	31/12/2030

Note:

- *Relativamente al servizio fognatura di Castel Rozzone (BG), lo stesso deve essere retrocesso al gestore provinciale Uniacque S.p.A. in relazione alle già citate sentenze del TAR e Consiglio di Stato che ne avevano già statuito la caducazione in quanto, presso tale Comune, la Società non gestisce il servizio idrico integrato, non essendole mai stato affidato il servizio acquedotto;*
- *Relativamente al Comune di Cassano D'Adda (MI), in tale comune la Società gestisce esclusivamente il servizio di depurazione all'ingrosso in favore del gestore della provincia di Milano Cap Holding riferito esclusivamente*

alle frazioni C.na S.Pietro e C.na Taranta, ubicate in sponda sx dell'Adda, e le cui acque reflue sono immesse nel collettore che le convoglia presso il depuratore centralizzato di Mozzanica gestito da Cogeide S.p.A.

Dal medesimo prospetto si evince come, al 31.12.2022, risultino scadute le convenzioni per la gestione del servizio acquedotto dei Comuni di Arzago, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Canonica d'Adda, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Misano Gera d'Adda, Morengo e Mozzanica riferite ad una popolazione di circa 39.000 abitanti, a fronte di un bacino gestito per il servizio acquedotto di poco superiore ai 100.000 abitanti. Più distanti nel tempo risultano le scadenze convenzionali riferite ai servizi di fognatura e depurazione, ad eccezione del servizio di fognatura del comune di Castel Rozzone per il quale le già citate sentenze del TAR e Consiglio di Stato avevano già statuito la caducazione.

Le interlocuzioni da tempo avviate con l'Ufficio d'Ambito e con il gestore provinciale del SII Uniacque e volte a superare tale frammentazione, hanno portato alla recente condivisione di un accordo che individua nel 30/6/2028 la data unica per il subentro di Uniacque nelle gestioni attualmente operate da Cogeide, rimandando ad un ulteriore accordo, da stipularsi entro il 30/06/2027, le procedure per il versamento del valore di subentro e la disciplina del trasferimento del personale, dei mezzi e delle attrezzature

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è il seguente:

	Soci	Valore	n. azioni	%
1	Cassano d'Adda	194.402,25	37.029	1,15%
2	Canonica d'Adda	239.373,75	45.595	1,41%
3	Bariano	274.050,00	52.200	1,62%
4	Brignano Gera d'Adda	274.050,00	52.200	1,62%
5	Castel Rozzone	274.050,00	52.200	1,62%
6	Fornovo S. Giovanni	274.050,00	52.200	1,62%
7	Morengo	274.050,00	52.200	1,62%
8	Pagazzano	274.050,00	52.200	1,62%
9	Casirate d'Adda	350.148,75	66.695	2,07%
10	Arzago d'Adda	350.175,00	66.700	2,07%
11	Calvenzano	350.175,00	66.700	2,07%
12	Misano Gera d'Adda	350.175,00	66.700	2,07%
13	Pontirolo Nuovo	351.408,75	66.935	2,07%
14	Fara Gera d'Adda	443.126,25	84.405	2,62%
15	Mozzanica	1.979.250,00	377.000	11,68%
16	Caravaggio	2.031.750,00	387.000	11,99%
17	Provincia di Bergamo	2.399.066,25	456.965	14,16%
18	CART Acqua Srl	3.106.456,50	591.706	18,33%
19	Treviglio	3.155.218,50	600.994	18,62%
	TOTALI	16.945.026,00	3.227.624	100,00%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un C.d.A. nominato con delibera assembleare in data 10.06.2022 e che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024 e così rappresentato:

- Zendra Danilo – Presidente Legale Rappresentante
- Colombo Lucio Vincenzo
- Cervi Maria Chiara
- Viganò Enrico
- Pietrobon Greta
- Geronazzo Mariachiara
- Rigamonti Giorgio

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 10/07/2020 e che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Il Collegio Sindacale è composto dai seguenti membri:

- Maurini Giacomino - Presidente
- Foltran Matteo
- Carminati Antonio

L'attività di revisione è affidata alla società KPMG sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è la seguente:

- quadri n. 4
- impiegati n. 16
- operai n. 14

per un totale di n. 34 (di cui 3 con contratto di somministrazione) cui si aggiungono una unità in distacco e una per la direzione.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;

- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente (anno 2022) e ai tre precedenti (anni 2019-2020-2021);
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Stato Patrimoniale				
Quoziente di tesoreria	0,62	0,72	0,51	0,48
Quoziente primario di struttura	0,73	0,76	0,74	0,72
Quoziente di disponibilità	0,63	0,73	0,51	0,49
Elasticità degli impieghi	17,97	18,32	15,46	14,40
Quoziente di indebitamento complessivo	0,67	0,61	0,60	0,62
Quoziente secondario di struttura	0,89	0,92	0,83	0,83
Leverage	1,67	1,61	1,60	1,62
Conto economico				
Return on Equity (ROE)	3,6	8,27	5,96	9,10
Return on Investment (ROI)	3,02	6,69	5,17	6,16
Return on sales (ROS)	11,20	24,07	17,88	21,40
Altri indici e indicatori				
Rotazione dei debiti	121	111	110	63
Rotazione dei crediti	181	170	176	165
Rendimento del personale	6,17	6,40	6,47	6,07
ROD (Return on Debt)	2,09	2,41	2,59	2,97

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 6m
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	1,08

6.1.2. Valutazione dei risultati.

L'esercizio 2022 è stato caratterizzato dalla fine dell'emergenza Covid-2019 e dalla contestuale ripresa economica che unitamente allo sviluppo del conflitto in Ucraina, hanno generato una fortissima tensione su alcune voci di costo (in particolare, per quel che più riguarda la Società, relativamente all'energia elettrica ed all'approvvigionamento di materiali e reattivi chimici per il trattamento delle acque, ecc.) con significative ricadute economiche nel corso dell'esercizio. Le azioni messe in campo dalla Società per fronteggiare tale situazione hanno consentito di limitarne l'impatto negativo sul bilancio di esercizio.

Dall'analisi degli indici sopra riportati si evidenzia una struttura patrimoniale e finanziaria solida con una buona redditività. Tutti gli indici analizzati non subiscono particolari oscillazioni nel corso degli anni analizzati e non fanno pensare a particolari criticità sulla continuità aziendale.

Il sistema regolatorio-tariffario nel quale la Società è chiamata ad operare, ed i relativi meccanismi di recupero / adeguamento tariffario, assicurano comunque il corretto mantenimento del necessario equilibrio economico-finanziario

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: <ul style="list-style-type: none">- un regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria- una procedura di gestione degli approvvigionamenti per beni, servizi, lavori e prestazioni intellettuali- un regolamento per il reclutamento del personale- in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, una serie di misure di sicurezza informatica, un regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici oltre ad un documento di conformità al Regolamento UE 679/2016.	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di uno specifico ufficio di controllo	Tuttavia; <ul style="list-style-type: none">- Essendo in possesso delle certificazioni ISO 9001; 14001; 45001 svolge regolarmente un piano periodico di audit interni relativi al mantenimento delle suddette certificazioni in materia di qualità, sicurezza, ambiente;Effettua audit periodici in tema di privacy, (anche attraverso la nomina di un DPO estemo) e 231 attraverso l'Organismo di Vigilanza.Inoltre, operando in un settore regolato:<ul style="list-style-type: none">- svolge ulteriori audit interni relativamente ai temi di qualità tecnica e contrattuale del servizio;- predispone annualmente una rendicontazione contabile secondo i principi

			<p>dell'unbundling verificata da società di revisione esterna specificatamente incaricata.</p> <p>- ha adottato una carta dei servizi per la gestione del rapporto con l'utenza, ivi compresa la gestione delle segnalazioni e dei reclami;</p>
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001; - Un Codice Etico e di comportamento; <p>Ha nominato un Organismo di vigilanza (OdV);</p>	<p>Non dispone di un Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 in quanto Società a partecipazione pubblica non di controllo</p>
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		<p>La Società non ritiene necessaria l'adozione di ulteriori strumenti integrativi</p>